

IL PIANO NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE IN ALLEVAMENTO

LUIGI GAIDELLA(**); CARLO CANTONI C. (*)

(*): *Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare, Università degli Studi di Milano, Via Celoria 10 Milano*

(**) *ASL – Mantova*

Parole chiave: piano nazionale per il benessere animale in allevamento, materiale manipolabile, arricchimento ambientale

Key words: Italian national plan for welfare of breed animal, material for manipulation, environmental enrichment.

Riassunto

Gli autori esaminano il Piano Nazionale per il Benessere Animale, ed in particolare la ricaduta sull'allevamento dei suini. Il Piano è stato elaborato per rispondere a disposizioni del Regolamento CE 882/04 e ad una richiesta del Food and Veterinary Office (FVO) che nell'ottobre 2006 aveva sottoposto ad audit l'Italia in merito allo stato di attuazione della legislazione sul benessere animale. Le risultanze dell'audit comprendevano diverse raccomandazioni anche per l'allevamento dei suini, tra le quali ne emergevano due in particolare: la necessità di formare gli allevatori e ed il personale addetto alle ispezioni. Sulla base anche di queste risultanze è stato elaborato il Piano che ha avuto una prima fase, nella formazione di personale veterinario che a sua volta formerà i suinicoltori sul benessere animale.

Summary

Italian National Plan on Welfare of Bred Animals

Authors examine Italian National Plan on bred animal welfare, with regard to swine. National Plan was elaborated to join Regulation CE 882/04 and specific FVO (Food and Veterinary Office) requests, which visited Italy during October 2006 e valued state of the art of animal welfare legislation and its application. Audit carried out some recommendations: in swine breed emerged how was necessary that appropriate training course are available for pig farmers, and adequate practical guidance for inspectors. Last year, Health Ministry begins to inform veterinaries who are going to inform swine farmers during 2009.

INTRODUZIONE

Nel mese di ottobre 2006, il Food and Veterinary Office (FVO) ha condotto un audit in Italia per verificare lo stato dell'arte dell'applicazione della normativa in tema di benessere animale tra cui anche l'allevamento suino. Dalle evidenze dell'audit emergono ritardi nell'applicazione della normativa dovuta anche a scarsa divulgazione della stessa.

MATERIALI E METODI

Le raccomandazioni espresse dal FVO nel settore dell'allevamento suino, riguardavano:

- a) La necessità di organizzare corsi di formazione per gli allevatori
- b) La necessità di formare il personale ispettivo relativamente a valutazioni come l'intensità luminosa e lo spazio libero per gli animali
- c) La necessità di un'informazione capillare relativamente al cosiddetto arricchimento ambientale ed il materiale manipolabile
- d) Inoltre non si deve soprassedere a carenze come:
 - a. la disponibilità continua di acqua anche in allevamenti che utilizzano l'alimentazione liquida o semi liquida;
 - b. la disponibilità di box separati per gli animali malati o feriti
 - c. la presenza di un sistema di allarme per l'impianto di ventilazione artificiale
 - d. una registrazione giornaliera del numero di animali morti
- e) la necessità di porre in essere misure adeguate in caso di recidiva da parte dell'allevatore in particolare nel caso di sovraffollamento

Relativamente alla normativa sul benessere dei suini, essa sarà a regime al 1 gennaio 2013, quando terminerà il periodo di deroga concesse alle aziende costruite prima del 2004 che principalmente riguardano:

1. La superficie libera totale per scrofe e scrofette allevate in gruppo.
2. la disponibilità per le scrofe gravide e le scrofette dopo la fecondazione che una parte della predetta superficie libera totale deve essere costituita da pavimento pieno continuo, con determinate superficie minime disponibili. Le scrofe e scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto.
3. Le scrofe e scrofette devono avere accesso permanente al materiale per le attività di ricerca e manipolazione.
4. la larghezza dei travetti e del fessurato nei pavimenti con grigliato in calcestruzzo

RISULTATI

Dai controlli condotti negli allevamenti da parte del Ministero, dall'attività di verifica sulle Regioni ed ASL, emerge che i principali problemi che si riscontrano sono riferibili a:

1. disponibilità giornaliera di luce ed all'intensità prevista
2. materiale manipolabile
3. sovraffollamento
4. disponibilità di acqua per tutto l'arco delle 24 ore o se gli impianti sono presenti, gli stessi non sono funzionanti.

Nelle intenzioni del Ministero, il Piano Nazionale per il Benessere Animale negli allevamenti (PNBA) nasce dall'esigenza di:

- ottemperare alle disposizioni previste dalle norme nazionali e comunitarie
- rendere uniformi le modalità di esecuzione e la programmazione dei controlli,
- migliorare la formazione dei medici veterinari e degli allevatori relativamente alle tematiche di benessere animale.

L'attività formativa è stata la prima fase del Piano: sono stati formati complessivamente circa 400 veterinari in tutta Italia che dai prossimi mesi incontreranno in assemblea gli allevatori per trasferire le conoscenze. In questo modo tutta la "filiera" sarà informata per aumentare le condizioni di benessere dei suini. Si auspica che il miglioramento delle condizioni di benessere e di allevamento porterà anche ad un miglioramento della qualità dei prodotti, pertanto, tutta questa attività formativa ed informativa persegue non solo l'obiettivo di tutelare il benessere animale per motivazioni etiche, ma è finalizzata anche alla promozione e valorizzazione della produzione nazionale. Una volta formati gli allevatori dovrebbero implementare un piano di autocontrollo aziendale che rispetti i parametri di benessere animale anche per quelli che più creano difficoltà applicative.

CONTROLLI

Mediante la Circolare n. 10 del 5 novembre 2001, il Ministero ha fornito indicazioni in merito alle modalità di esecuzione dei controlli. In particolare è stato puntualizzato che annualmente deve essere effettuato un numero adeguato di ispezioni per la verifica del rispetto del benessere animale negli allevamenti, programmato in base ai seguenti parametri:

1. numero complessivo degli allevamenti;
2. specie animale e caratteristiche produttive;
3. tecnologie di allevamento che determinano maggior incidenza del rischio per il benessere animale;
4. risultati di precedenti ispezioni.

Il PNBA prevede una percentuale minima di controlli del 15% annuale per gli allevamenti con più di 40 capi allevati e/o più di 6 scrofe. Tale percentuale può essere incrementata dalle Regioni sulla base di una loro valutazione del rischio che potrebbe essere diversa da quella ministeriale ovvero allevamenti inferiori a 40 capi e/o con meno di 6 scrofe.

Se non è possibile procedere annualmente all'ispezione di tutti gli allevamenti presenti sul territorio va prevista un'adeguata "rotazione" nel programma dei sopralluoghi, al fine di assicurare che possano essere controllate tutte le aziende entro un tempo stabilito.

Durante l'ispezione l'allevatore deve fornire:

- a. la data, l'identificazione del luogo di produzione, i dati ed il codice fiscale del proprietario e del detentore;

Ad ogni categoria di non conformità (violazioni amministrative), corrispondono diverse azioni:

- **categoria A** - non conformità per le quali viene richiesto di rimediare entro un termine inferiore ai tre mesi e non viene comminata nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **categoria B** - non conformità per le quali viene richiesto di rimediare entro un termine superiore ai tre mesi e non viene fatta nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **categoria C** - non conformità per le quali viene comminata una sanzione amministrativa o penale immediata (vi appartengono i casi più gravi di non conformità e le reiterazioni).

La vigilanza sul benessere animale può essere svolta come attività a sé stante ovvero in occasione di sopralluoghi programmati presso gli allevamenti per altre finalità (profilassi, controlli sui mangimi, farmaci, anagrafe, etc.). Nel primo caso, il Veterinario ufficiale controllerà tutte le categorie di non conformità previste per la specie in esame. Nel secondo caso devono riguardare almeno 4 categorie (su 14) di requisiti previsti dalla Decisione 778/06 che per i suini sono:

- a) Personale;
- b) Ispezione e controllo degli animali;
- c) tenuta dei registri (Registrazione dei dati)
- d) libertà di movimento degli animali
- e) spazio disponibile
- f) edifici e locali di stabulazione
- g) illuminazione minima
- h) pavimentazioni
- i) materiale manipolabile
- j) alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
- k) mangime contenenti fibre
- l) mutilazioni
- m) procedure di allevamento
- n) attrezzatura automatica e meccanica

All'atto dell'ispezione in allevamento per la verifica del benessere animale saranno anche controllati:

- a) la presenza e conformità del registro dei trattamenti;
- b) la conformità della registrazione di carico e scarico degli animali relativamente alle movimentazioni con particolare riferimento alla mortalità;
- c) la presenza di un protocollo/piano di lotta ai sinantropi, in particolare roditori e mosche;
- d) l'introduzione in allevamento di animali scortati da un documento,
- e) la corretta identificazione degli animali e la registrazione in banca dati anagrafe zootecnica ai sensi della normativa vigente.

DISCUSSIONE

La violazione delle disposizioni normative in materia di benessere dei suini allevati, pur comportando in ogni caso il rilievo e la verbalizzazione dell'irregolarità riscontrata, presuppone di volta in volta una valutazione da parte del Veterinario Ispettore ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, che debbono essere sicuramente comminate nei casi di gravi inadempienze o reiterazione delle irregolarità, ma in caso di violazioni di minor entità possono essere applicate delle "prescrizioni", con indicazione dei relativi tempi di adeguamento.

CONCLUSIONI

Il PNBA rappresenta l'evoluzione del controllo in materia di benessere animale che al contrario di altri Piani (per esempio il Piano Nazionale dei Residui, Piano Nazionale sull'Alimentazione Animale, ecc.) è stato preceduto da un'adeguata formazione di tutti gli attori della filiera.

Bibliografia

1. Piano Nazionale per il Benessere Animale – www.ministerosalute.it visitato il 18.1.09
2. Ministero della Salute - DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI – UFFICIO X. Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini - applicazione del D.Lgs. 20 febbraio 2004 n.53.
3. Ministero della Salute – audit sul benessere animale aprile 2007 – www.ministerosalute.it
4. D.lgs 20 febbraio 2004 n. 53
5. Linee Guida Regionali in materia di benessere animale – Regione Lombardia stesura 1.2008